



COMUNE DI CHIA

Provincia di Genova

ALLEGATO N. 1

alla DELIBERA di C.C./C.C.
N. 104 in data 26.07.2013
composto da N. 7 FOGLI
per N. 7 FACCIATE.

Il Segretario Generale
Dott. Carmelo FONTANA

Oggetto: 'REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE (L.447/1995 E L.R. N. 12/1998) MODIFICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il vigente regolamento di attuazione della zonizzazione acustica e disciplina delle attività rumorose ai sensi della L.447/95 e della L.R. 12/98, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 25/02/2002;

CONSIDERATO CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 166 del 09/07/2012 avente ad oggetto "L.R. 12/98, art. 2 comma 2 lett.l): attività all'aperto e attività temporanee-direttiva", la Giunta Comunale, prendendo atto delle nuove linee di indirizzo emanate dalla Regione Liguria con D.G.R. n. 752/2011 per la predisposizione dei regolamenti comunali in materia di attività all'aperto e di attività temporanee, ha formulato apposita direttiva agli uffici comunali, al fine di consentire lo svolgimento delle attività temporanee quali manifestazioni, spettacoli e simili (che comportino superamento dei valori di cui all'art. 2 della L.447/95), limitatamente alla zona del lungomare cittadino, in un orario contenuto tra le 9 e le 00.30, nelle more del formale recepimento della stesse disposizioni nell'apposito regolamento comunale;

PRESO ATTO CHE è in corso la revisione e l'aggiornamento dell'intero regolamento di attuazione della zonizzazione acustica e di disciplina delle attività rumorose (per la quale con Determinazione Dirigenziale n. 375/2012 del Settore IV - Ufficio Ambiente è stato affidato apposito incarico professionale al dott. Alberto Lenzi), al fine di renderlo coerente con gli indirizzi della politica ambientale dell'amministrazione comunale e adeguarlo alla normativa vigente (in particolare alle norme introdotte con D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art.49. comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122" - capo III "Disposizioni in materia di inquinamento acustico",

VISTA l' esigenza, tenuto conto della vocazione turistica della Città di Chiavari, di promuovere le attività di intrattenimento sul territorio, regolamentando in maniera chiara le modalità di svolgimento delle manifestazioni, sia per quanto riguarda gli orari e i limiti acustici da rispettare, sia per quanto riguarda le procedure di rilascio dei provvedimenti autorizzativi anche al fine di rendere più efficaci i controlli sulla regolarità delle attività temporanee;

RAVVISATA per quanto tutto sopra esposto, la necessità, in attesa della revisione completa dell'intero testo del regolamento, di provvedere, a stralcio, alla riformulazione della sola disciplina riguardante le attività temporanee quali manifestazioni, spettacoli e simili, che comportano il superamento dei valori di cui all'art. 2 della L. n. 447/1995 (attualmente disciplinati dagli articoli 9, 10, 14,15 e 17 del regolamento vigente);

RAVVISATA altresì la necessità di rivedere la regolamentazione relativa alle attività di controllo indicate all'art. 22 del regolamento vigente , in quanto non coerenti con la nuova disciplina stabilita per le manifestazioni temporanee;

VISTO il vigente Statuto del Comune di Chiavari ed in particolare l'art. 3 del medesimo;

DELIBERA

1. - di riformulare sostituendone il testo vigente gli artt. 9, 14, 15, 17 e 22 del vigente regolamento come segue:

Art. 9 RUMORE DA ATTIVITA' TEMPORANEE

- 1 Tutte le attività rumorose temporanee debbono essere autorizzate ad eccezione di quelle specificatamente indicate nel presente regolamento.
- 2 Si definisce attività rumorosa temporanea: qualsiasi attività costituita da lavori, manifestazioni o spettacoli, che si svolga in siti per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività rumorosa che, per tipo di lavorazione, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature e delle macchine, comporti livelli sonori, misurati come LAeq ad 1 metro di distanza dalla sorgente, superiori a 80 dB(A).

- 3 Per tutte le attività rumorose temporanee è esclusa l'applicazione del criterio differenziale e dei fattori correttivi del rumore ambientale, se non espressamente indicato.
- 4 L'Amministrazione comunale si riserva comunque di effettuare, per proprio conto, tutti i controlli ritenuti più opportuni per la verifica delle immissioni sonore nell'ambiente ed il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento

Art. 14 MANIFESTAZIONI TEMPORANEE NELL'AREA INDIVIDUATA DAL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

- 1 Nell'ambito del territorio comunale è individuata la seguente area:

Area	Classificaz. acustica
Piazza dell'Umanità - zona colmata a mare	Zona IV

dove possono essere svolte manifestazioni temporanee quali luna park, circhi, teatri, tenda, fiere, mercati, concerti, attività sportive, spettacoli vari.

- 2 Le relative emissioni sonore, qualora superino i limiti di zona, sono consentite nell'intervallo orario 9.00÷01.30.
- 3 In questo caso le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono superare i 75 dB(A) negli intervalli orari 9.00÷24.00, ed i 70 dB(A) nell'intervallo orario 24.00 ÷ 01.30.
- 4 Il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)] riferito a tutte le manifestazioni temporanee viene misurato in un intervallo di tempo di circa 3 minuti.

Non si considera il limite differenziale.

- 5 Dette attività, sono consentite senza richiesta di autorizzazione in deroga, a condizione che sia presentata semplice dichiarazione almeno 10 giorni lavorativi prima dell'evento contenente:

- dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante ovvero responsabile dell'attività;
- indirizzo e recapito telefonico del referente che dovrà essere sempre reperibile durante lo svolgimento della manifestazione;
- descrizione dell'attività e dei principali impianti/attrezzature utilizzati, con loro precisa ubicazione su una pianta dettagliata (le casse acustiche dovranno essere rivolte esclusivamente verso il mare)

- indicazione della superficie massima occupata;
- data di inizio e durata, con orari di svolgimento dell'attività,
- rispetto dei limiti acustici previsti per l'area.

Art. 15 MANIFESTAZIONI TEMPORANEE CHE NON RICHIEDONO AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

- 1 Sono da intendersi autorizzati senza necessità di specifico provvedimento o nulla osta le manifestazioni o gli eventi **organizzati e/o patrocinati dal Comune**.
- 2 Nel caso di manifestazioni o eventi organizzati direttamente dal Comune, non sono fissati specifici limiti acustici o orari di svolgimento.
- 3 Nel caso di manifestazioni o eventi patrocinati dal Comune, gli orari e le modalità di svolgimento saranno stabilite dal provvedimento di patrocinio; i limiti acustici potranno analogamente essere stabiliti nello stesso provvedimento, in caso contrario i limiti acustici e di orario coincideranno con quanto previsto dalle deroghe indicate all'articolo 17
- 4 Le manifestazioni o gli eventi organizzati e/o patrocinati dal Comune saranno inseriti in uno specifico calendario ufficiale.
- 5 Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, processioni religiose, sono autorizzate in modo permanente alle seguenti condizioni:
 - a) la manifestazione si svolge nella fascia oraria 9:00 alle 24:00 (in tutta la città)
 - b) emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, $Leq(A)$, misurato presso l'edificio più esposto, non superiori a 75 dB(A)
- 6 Sono consentiti fuochi d'artificio e spettacoli pirotecnici fino alle ore 24:30.

Art. 17 MANIFESTAZIONI TEMPORANEE (FUORI DALL'AREA PREVISTA DAL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA) CHE RICHIEDONO AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

- 1 Ricadono in tale casistica manifestazioni musicali / teatrali / spettacoli / attività di intrattenimento / eventi sportivi sagre e feste di quartiere.
- 2 Anche gli esercizi pubblici (bar, ristoranti, pub, pizzerie, paninoteche, ecc.) e le strutture turistico-ricettive (alberghi, pensioni, stabilimenti balneari, ecc.) che intendano svolgere attività con caratteristiche temporanee di tipo stagionale o

ripetitivo di tipo musicale o di intrattenimento quali piano bar, concertini con musica dal vivo o riprodotta, serate danzanti, feste, ecc., a supporto di quella principale licenziata ricadono pure in tale casistica.

3 Per queste attività dovrà essere presentata, richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore almeno 10 giorni lavorativi prima dell'evento.

4 In caso di svolgimento di oltre 3 manifestazioni/anno (oppure manifestazioni della durata maggiore di 3 giorni consecutivi), dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico Competente in Acustica Ambientale ed in conformità alla D. G. R. Liguria n° 534 del 28/5/1999.

In particolare dovrà essere specificato:

- ✓ il calendario, gli orari e le modalità di svolgimento dell'attività
- ✓ il referente dell'attività, che dovrà essere sempre reperibile durante lo svolgimento della stessa
- ✓ la precisa individuazione, su stralci cartografici aggiornati, dell'area di svolgimento dell'attività e dei ricettori maggiormente esposti
- ✓ il calcolo puntuale dell'impatto acustico previsto sui ricettori maggiormente esposti
- ✓ le misure previste per limitare le emissioni sonore o per minimizzare l'impatto acustico sui ricettori maggiormente esposti.

5 Si definiscono i seguenti ambiti di applicazione, periodi ed orari, limiti acustici in deroga:

- **Zona lungomare** (fascia compresa tra la linea ferroviaria ed il mare, da Viale Tito Groppo a Via Preli)
- **Il resto della città**
- **Periodo estivo:** dal 1° maggio al 30 settembre
- **Periodo invernale:** dal 1° ottobre al 30 aprile

6 Il numero massimo di giornate derogabili per ciascuna attività nell'arco di un anno è pari a 60. In tale numero sono ricompresi anche gli eventi patrocinati dal Comune nei quali l'impresa è coinvolta in qualità di organizzatore o partecipante.

7 Nel periodo estivo (in tutta la città) non sono consentiti più di 5 giornate alla settimana

Nel periodo invernale (in tutta la città) non sono consentiti più di 3 giornate alla settimana

8 Le manifestazioni temporanee in deroga ai limiti di zona, nel periodo invernale, potranno essere svolte nel rispetto del seguente orario:

- dalla domenica al giovedì dalle ore 9 fino alle ore 23
- il venerdì e il sabato dalle ore 9 fino alle ore 24

- 9 I limiti acustici autorizzabili in deroga (in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], misurato in facciata dell'edificio più esposto) sono:
- ✓ Zona lungomare in periodo estivo: 75 dB(A) dalle 9:00 fino alle ore 01:00
 - ✓ Zona lungomare in periodo invernale: 75 dB(A) dalle 9:00 fino alle ore 23:00 o 24:00 (a seconda del giorno della settimana in cui si svolge l'evento)
 - ✓ Resto della città in periodo estivo: 75 dB(A) dalle 9:00 fino alle ore 24:00
 - ✓ Resto della città in periodo invernale: 75 dB(A) dalle 9:00 fino alle ore 23:00 o 24:00 (a seconda del giorno della settimana in cui si svolge l'evento)
- Non si considera il limite differenziale ed i fattori correttivi del rumore ambientale.
- 10 Il 31 dicembre i limiti acustici autorizzabili in deroga (in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq(A)], misurato in facciata dell'edificio più esposto) sono 75 dB(A) dalle 9:00 fino alle ore 01:30
- 11 In caso di accertato non rispetto del calendario e/o orari approvati, limiti acustici e/o particolari prescrizioni indicate nel provvedimento di deroga, ovvero in caso di assenza dell'autorizzazione acustica, da parte degli organi di controllo (Polizia Municipale, ARPAL, Polizia di Stato, Carabinieri ecc.) fatte salve le sanzioni applicabili ai sensi delle vigenti normative, verrà revocata l'autorizzazione e non potranno esserne rilasciate altre nei 30 giorni successivi. Eventuali periodi di chiusura del locale successivi alla revoca dell'autorizzazione, determinano la sospensione dei termini dei 30 giorni, fino alla riapertura del locale.

Art. 22 ATTIVITA' DI CONTROLLO

- 1 Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni di legge, esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse.
 - b) della disciplina e delle disposizioni tecniche relative alle concessioni edilizie e licenze per l'esercizio di attività produttive o commerciali, alle attività all'aperto ed alle attività temporanee, così come previsto nei punti precedenti;
 - c) dell'esecuzione, da parte delle imprese e delle attività commerciali, degli eventuali piani di risanamento acustico;

d) delle prescrizioni impartite ai titolari di autorizzazioni per il superamento in deroga del limite di zona.

- 2 Qualora non fosse possibile il contenimento e/o l'abbattimento di emissioni sonore dalle quali possa derivare un danno e/o un disagio particolarmente grave per la salute pubblica, potrà essere inibita parzialmente o totalmente qualsiasi attività con ordinanza.
 - 3 In qualsiasi momento il Comune potrà effettuare verifiche sulle immissioni sonore provenienti dalle varie tipologie di attività di cui al presente regolamento.
 - 4 E' comunque fatta salva la possibilità di adozione da parte del Sindaco degli atti di propria competenza ai sensi della vigente normativa (Testo Unico Enti Locali, Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, L. 447/1995)
2. - di sostituire la rubrica dell'art. 10 con la seguente: "Richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione in deroga per lo svolgimento di attività rumorose temporanee di cantiere"

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI E POLITICHE VALOR. AMBIENTE E VIVIBILITA'
CITTADINA
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

VISTO:

Si esprime parere favorevole

*Si esprime parere contrario
per le motivazioni allegare*

Data **24 LUG 2013**

**IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Fulvio Figone)**

